



CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

aggiornamento

- *Decreto Legislativo n.219 del 30/12/2023
"Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente"*
- *Decreto Legislativo n.220 del 30/12/2023
"Disposizioni in materia di contenzioso tributario"*

Approvato dal C.C. con atto nr. 19 del 22/06/2020
Rettificato dal CC con atto nr. 28 del 16/07/2021
Rettificato dal CC con atto nr. 64 del 24/11/2022
Rettificato dal CC con atto nr. 7 del 19/04/2024

SETTORE -Servizio Finanziario / Entrate
tel 0299097.201 – 239 - 305 tributi@comune.limbiate.mb.it
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - PEC: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb.it





TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 7 bis. Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
- Art. 8. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 9. Costo di gestione
- Art. 10. Determinazione della tariffa
- Art. 11. Articolazione della tariffa
- Art. 12. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17. Scuole statali
- Art. 18. Tributo giornaliero
- Art. 19. Tributo provinciale e componenti perequative

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 22. Obbligo di dichiarazione
- Art. 23. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 24. Poteri del Comune
- Art. 25. Accertamento
- Art. 26. Sanzioni
- Art. 27. Riscossione
- Art. 28. Interessi
- Art. 29. Rimborsi e compensazioni
- Art. 30. Contenzioso- Contraddittorio e Autotutela

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 31. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 32. Clausola di adeguamento
- Art. 33. Disposizioni transitorie





TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina TARI l'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
2. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, nr. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;





- d) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - e) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - f) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.



TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo ed esclusioni

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c) le superfici dei capannoni industriali di produzione, individuati nella categoria 20 delle utenze non domestiche di cui al DPR 158/1999, in quanto non inclusi nell'allegato L-quinques al D.Lgs. n. 116/2020. Le utenze non domestiche che svolgono attività industriale, di cui alla categoria 20 del D.P.R. n. 158/1999, sono escluse dal pagamento della TARI per la sola quota variabile, in relazione alle sole superfici dove si producono rifiuti speciali. Restano assoggettate alla TARI le superfici dei locali ove si producono rifiuti diversi da quelli speciali come i locali delle mense, degli spogliatoi, degli uffici, ecc. Per tali locali, la categoria TARI da attribuire è quella correlata alla tipologia di rifiuto conferito

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per





l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

7. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

8. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applicherà la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche **non si tiene**





conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, **rifiuti speciali e/o pericolosi**, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le percentuali di riduzione sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 7bis. Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare apposita comunicazione all'Ufficio Ambiente e per conoscenza all'ufficio Tributi specifica dichiarazione entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento. **L'esonero dal conferimento al servizio pubblico avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo, per il solo anno 2022 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2021, mentre per l'anno 2021 l'utenza rimane vincolata al conferimento al servizio pubblico comunale.**

3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b) copia del contratto con l'operatore privato di valenza almeno annuale;
- c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
- d) planimetria.

4. L'ufficio Ambiente ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dopo l'opportuna istruttoria, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.



5. **Entro il 31 gennaio di ciascun anno**, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare all'Ufficio Ambiente ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero. In detta comunicazione, dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentate dell'operatore privato.

6. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro.

7. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza.

8. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.

9. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque versare la quota fissa annuale della tariffa e la Tefa, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

10. L'esclusione della parte variabile viene riconosciuta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

11. Le utenze non domestiche che comunicano di conferire al di fuori del servizio pubblico TUTTI i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo – mentre la quota fissa è comunque dovuta.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta per intero.



Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

12. Le utenze non domestiche che conferiscono al servizio pubblico tutti i rifiuti prodotti sono tenute alla corresponsione della quota fissa e della variabile del tributo.

Resta comunque la possibilità di avviare a recupero parte dei rifiuti urbani direttamente o tramite soggetti autorizzati ed ottenere la relativa riduzione della TARI: Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

Il tributo non è dovuto, per una sua quota, in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo in modo autonomo.

La riduzione della quota variabile sarà pari al 40% solo nel caso in cui, il quantitativo dei rifiuti che si intende avviare a recupero tramite gestori privato, sia uguale o superiore a 35 kg a mq di superficie produttiva dichiarata.

Per usufruire delle riduzioni previste nei paragrafi precedenti, gli interessati devono presentare richiesta, compilando apposito modulo, al quale verrà richiesto di allegare il contratto stipulato con appositi soggetti autorizzati nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo. A decorrere dall'1.1.23 come previsto dalla deliberazione nr. 15 del 18.1.2022 di ARERA, la riduzione deve essere richiesta entro il mese di gennaio dell'anno successivo e opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

L'ufficio Ambiente una volta pervenuta l'istanza, provvede ad istruire la pratica entro 15 giorni lavorativi, detto termine verrà sospeso qualora l'ufficio necessiti di integrazioni documentale, è trasmette, anche all'Ufficio Tributi, l'accoglimento dell'istanza correlata di tutte le specifiche tecniche;

Successivamente le utenze non domestiche dovranno presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti al servizio privato. In ogni caso l'ufficio Ambiente, in collaborazione con il Gestore del Servizio provvederà ad effettuare i necessari monitoraggi in corso d'anno e sulla base dei dati ricevuti in merito alla tipologia e quantitativi di rifiuti conferiti al pubblico servizio, provvederà alla verifica dell'applicabilità della riduzione



A tal fine l'ufficio Ambiente potrà chiedere al contribuente ulteriore documentazione che attesti la veridicità di quanto affermato. Sulla base della documentazione ricevuta e dei controlli di cui al precedente periodo, l'Ufficio Tributi applicherà la riduzione spettante al contribuente. Nel caso di omessa presentazione della documentazione o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta per intero.

Gli avvisi di pagamento vengono - di norma - emessi sulla base della tariffa ridotta prevista per la tipologia di attività svolta e nel caso che dai controlli risulti che il contribuente non abbia provveduto in proprio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti urbani tramite ditte e impianti specializzati o all'avvio al riciclo in proprio degli stessi, i competenti uffici provvederanno all'annullamento della riduzione e al recupero delle somme non versate.

Per le utenze non domestiche che negli anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento avevano già provveduto a presentare richiesta di riduzione e relativa documentazione attestante il diritto ad usufruirne, per la quale era stata riconosciuto il diritto alla riduzione, questo viene confermato anche per gli anni successivi.

13. Il Comune, per tramite dell'Ufficio Ambiente o del gestore del servizio, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 8. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.





CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione, l'indicazione della superficie calpestabile. In difetto, l'ufficio preposto provvederà ad applicare la superficie come da misurazione delle planimetrie agli atti catastali, qualora dette planimetrie non siano disponibili si considererà l'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate, ferma restando la facoltà dell'ufficio preposto di effettuare le opportune verifiche.

SETTORE -Servizio Finanziario / Entrate

tel 0299097.201 - 239 - 305 tributi@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - PEC: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it





TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e relativi allegati, redatti, validati ed approvati dalle autorità ed enti competenti entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, e tenuto conto, in quanto applicabile, della Delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif, aggiornata con il MTR-2 di cui alla Delibera n. 363/2021 e ss.mm.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 10. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano





Finanziario degli interventi deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (di seguito "Autorità competente") in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

4. La ripartizione dei costi totali del servizio tra quota fissa e variabile e tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 11. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 12. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche





per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello di cui alle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad una unità (1).
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è





calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di cui al DPR 158/99.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal Dpr 158/99 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.





Art. 17. Scuole statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI.

Art. 18. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), la tassa rifiuti giornaliera per le aree mercatali è sostituita dal canone unico patrimoniale a decorrere dal 1 gennaio 2021

19. Tributo provinciale e Componenti perequative

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.





2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Per effetto della **DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2023 N.386/2023/R/RIF** ad oggetto **“ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI”** a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) **UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti**, espressa in euro/utenza per anno;

b) **UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi**, espressa in euro/utenza per anno.

a- La componente **UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

b- La componente **UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.



TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Ulteriori riduzioni, oltre a quelle stabilite da ARERA, sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario

Art. 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 22. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- a) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- b) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI.

3. Dall'01.01.2023 i soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. **La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:**

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
4. L'ufficio Tributi/Entrate deve dare riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.





5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Fermo restando, in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, della facoltà del Comune di provvedere all'iscrizione d'ufficio del contribuente.

6. Le variazioni del numero di componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale, non sono oggetto di dichiarazione.

7. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 23. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, oppure della variazione di quanto in precedenza dichiarato, o della cessazione del possesso o detenzione dei locali precedentemente dichiarati. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;





f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) via fax

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

d) via mail

e) a mezzo del portale del cittadino

7. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), d) e) fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.

10. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:

a. la data del decesso

b. il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità



11. Contestualmente il Comune provvederà all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).

12. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.

13. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, o di alcuni componenti del nucleo familiare, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione o di variazione si applicherà il numero dei componenti di cui alle risultanze anagrafiche.

Art. 24. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 25. Accertamento

1. L'avviso di accertamento si conforma alle previsioni di cui al comma 792 art. 1 della legge 160/2019, lett. a), e acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni di cui alla lett. b) del comma 792 citato, salvo quanto previsto dal comma 794 della legge.

2. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto





passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi sia inferiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale;

7. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

8.

9. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 15 gg. dalla notifica, non saranno applicate né le sanzioni né gli interessi.

10. Il Comune su richiesta del contribuente può concedere la rateizzazione degli avvisi di accertamento nonché sugli avvisi ordinari, ai sensi del vigente regolamento di rateizzazione. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo ancora dovuto dovrà essere riscosso in un'unica soluzione.

11. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'"Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

Art. 26. Sanzioni



1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune. Le sanzioni non sono altresì irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla TARI dovuta al Comune.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 27. Riscossione

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune a tal fine designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all'indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale, frazionato in un numero di rate ed alle scadenze stabilite dal Consiglio Comunale, per imprese e professionisti, ai sensi dell'art. 6bis comma 2 del D. Lgs. 82/2005, l'invio potrà essere effettuato anche tramite PEC, agli indirizzi inseriti nell' "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)" presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli avvisi di pagamento sono conformi a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019 e successivi provvedimenti in materia.
3. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la prima scadenza.
4. Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per semplificare gli





adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell'art. 1 c. 166 della Legge 296/2006, nei modelli di pagamento gli importi da versare dovranno essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.

Art. 28. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita dalle norme e da regolamenti comunali vigenti.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Dette somme su richiesta del contribuente possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI nonché IMU anche di altro contribuente, che dovrà essere citato nella richiesta di compensazione. La compensazione è subordinata all'accoglimento del rimborso da parte dell'ufficio tributi.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
5. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
 - a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
7. I rimborsi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono erogati entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.



8. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
9. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni
10. L'importo da versare verrà suddiviso in ulteriori rate, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 30,00

Art. 30. Contenzioso – Contradditorio e Autotutela

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.
5. Per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n.119/2018 e smi.
6. Il ricorso proposto deve essere notificato esclusivamente:
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Comunale, nel rispetto degli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati di cui all'art. 10 dal D.M. del 04/08/2015, adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n.163.
7. Per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000, in cui è ammessa la difesa in proprio, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:



- a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
 - mediante consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spilarlo e sulla facciata esterna scrivere l'indirizzo del Comune);
8. La Costituzione in Giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso al Comune, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT.
 9. L'obbligo del deposito con modalità telematiche non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000 tremila euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n° 546/92).
 10. Nel rispetto della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219, è applicabile alle controversie il "Principio del contraddittorio".
 11. Non sussiste tuttavia il diritto al contraddittorio, come stabilito da Decreto Legislativo sopra richiamato, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
 12. Pertanto il principio del contraddittorio informato non risulta applicabile nei casi in cui l'avviso di accertamento sia riferito ad una contestazione di omesso, insufficiente o tardivo versamento, e di omessa dichiarazione nei casi in cui i dati siano acquisibili d'ufficio (atti notarili, atti catastali, successioni ecc.).
 13. Salvo quanto indicato ai precedenti commi 11 e 12, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
 14. In applicazione al principio del contraddittorio informato ed effettivo, l'amministrazione comunica in maniera preventiva al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, che risultano necessari ed opportuni degli approfondimenti in merito al tributo da versare; tale comunicazione preventiva dovrà essere redatta in modo da rendere più semplice e chiaro al contribuente il tema da approfondire, allegando eventualmente anche lo schema di atto predisposto per la notifica, assegnando un termine non inferiore a 60 GG (sessanta giorni) per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
 15. L'atto adottato all'esito del contraddittorio, compiutamente redatto e contenente una chiara ricostruzione, potrà essere citato e/o allegato all'eventuale successivo avviso di



accertamento qualora il contraddittorio non abbia portato ad una risoluzione preventiva della controversia.

- 16.** In applicazione all'articolo 1, n. 4, del dlgs 220/2023 sono aggiunti, agli atti impugnabili contemplati dall'articolo 19 del dlgs 546/1992, la lettera g-bis che introduce la possibilità di impugnare il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n.212, e la lettera g-ter che consente di impugnare il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n.212.
- 17.** Pertanto ai sensi del novellato articolo 19 del dlgs 546/1992, sono ammessi i ricorsi contro i dinieghi alle istanze di autotutela.
- 18.** Si tratta di autotutela "obbligatoria", contemplata dall'articolo 10-quater della legge n. 212/2000, ed autotutela "facoltativa", prevista dal successivo articolo 10-quinquies, aggiunti allo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) con il d.lgs. 219/2023 e precisamente:
 - autotutela "obbligatoria" l'obbligo per l'amministrazione di ritirare spontaneamente atti che siano viziati da errori palesi, come scambio di persona, errori di calcolo o mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
 - autotutela "facoltativa" la facoltà per l'amministrazione di annullare comunque atti ritenuti illegittimi, ancorché divenuti definitivi e/o in pendenza di un giudizio.
- 19.** Nel caso di autotutela obbligatoria, il ricorso sarà possibile anche se l'amministrazione rimane inerte, manifestando un diniego tacito all'istanza diparte; nel caso di autotutela facoltativa, è possibile impugnare soltanto il "rifiuto espresso" all'istanza di parte, con la conseguenza che sarà necessario ottenere dall'amministrazione un apposito provvedimento di diniego.





TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 31. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, secondo le modalità e le prescrizioni dell'art. 1, comma 767, legge 160/2019.

2. Il presente regolamento così come oggi rettificato entra in vigore il 1 gennaio 2024;

Art. 32. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 33. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

2. Sulla base di quanto stabilito all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, la Giunta Comunale o il Dirigente di competenza può attribuire, sulla base di apposito regolamento, al personale addetto compensi incentivanti, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, collegati al raggiungimento di prefissati obiettivi di gettito, con riferimento al recupero dell'evasione.

